



Esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti

Per limitare gli effetti negativi causati dall'emergenza da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti e per favorire la ripresa della loro attività, la legge di Bilancio 2021 ha previsto l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L'esonero interessa i lavoratori autonomi che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a € 50.000 e abbiano subito un calo del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019. Sono esonerati dalla verifica circa i requisiti relativi al calo di fatturato i titolari di partita Iva non attivi nel 2019, che quindi hanno avviato l'attività nel corso del 2020.

Con il D.I. 17.05.2021, n. 82/2021, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero contributivo.

I soggetti interessati dal beneficio iscritti alle gestioni dell'Inps (gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; gestione separata di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995, e i professionisti e altri operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in pensione) devono presentare apposita istanza di esonero da inviare all'Istituto entro il 30.09.2021.

Con la Circ. n. 124/2021 l'Inps fornisce indicazioni in ordine all'ambito di applicazione dell'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Dal 1.11.2021 l'Inps o la Cassa di riferimento verificheranno d'ufficio la regolarità contributiva, lavoratori autonomi e liberi professionisti non dovranno attivarsi per richiedere il DURC.

Art. 1, cc. 20-22-bis, L. 30.12.2020, n. 178 - D.I. 17.05.2021 - Circ. Inps 6.08.2021, n. 124 - Mess. Inps 29.07.2021, n. 2761

La legge di Bilancio 2021 ha istituito un fondo da 2,5 miliardi di euro per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, accanto ad altre misure a sostegno della categoria come l'ISCRO. La platea dei potenziali beneficiari, compresi gli avvocati iscritti alla Cassa Forense, dovrebbe superare la soglia degli 800.000, tra professionisti iscritti alle Casse private e alla Gestione Separata Inps.

In data 14.07.2021 la Commissione UE ha approvato la compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 1.05.2021, n. 82/2021, pubblicato sul sito Internet del Ministero del Lavoro in data 27.07.2021, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti.

L'accesso all'esonero è in ogni caso subordinato al possesso della regolarità contributiva al 31.10.2021.

I beneficiari dell'esonero contributivo devono aver subito un calo di fatturato o corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019 e possedere un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a € 50.000.

L'importo dell'esonero è fissato a € 3.000 su base annua, la percentuale effettivamente spettante è però in ogni caso legata al rispetto del limite di spesa e riguarda i contributi previdenziali **con esclusione dei premi dovuti all'Inail** e può essere richiesto ad un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

I criteri per la concessione del beneficio sono differenti per gli iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps dei lavoratori autonomi e professionisti, professionisti iscritti alle casse privatizzate dei liberi professionisti e lavoratori autonomi e collaboratori L. 3/2018 in quiescenza. **La domanda all'Inps va presentata entro il 30.09.2021, a pena di decadenza, secondo le istruzioni fornite con la Circ. n. 124/2021 mentre per i professionisti iscritti alle Casse privatizzate il termine di inoltro delle domande per l'ottenimento dell'esonero è fissato al 31.10.2021 direttamente agli Enti cui sono iscritti.**

In merito all'opportunità di versare la rata di contributi Inps scadente il 20.8.2021 (e di recuperare il versamento della rata sospesa scaduta il 16.05.2021), si segnala che l'Inps afferma che i contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell'esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze successive al 6.08.2021, fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili. Tuttavia, si ritiene che potrebbe costituire atteggiamento cautelativo quello di versare comunque i contributi alla scadenza del 20.08.2021, dato che la contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all'Inps entro il 31.12.2021, in relazione all'importo dell'agevolazione effettivamente spettante all'interessato, a seguito di accoglimento della domanda di esonero contributivo.

QUADRO NORMATIVO

LEGGE FINANZIARIA 2021

L'art. 1, c. 20 L. 30.12.2020, n. 178, in vigore il 1.01.2021, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, **istituisce**, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **il Fondo** per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di € 2.500 milioni per l'anno 2021.

Tale Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. 30.06.1994, n. 509, e al D. Lgs. 10.02.1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a € 50.000 e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).

DECISIONE COMMISSIONE EUROPEA

L'esonero parziale dei contributi previdenziali è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework) e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e che l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

La Commissione europea, con decisione C (2021) 5350 final del 14.07.2021 (SA.63719) ha autorizzato la misura di aiuto.

DECRETO INTER-MINISTERIALE

- Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 17.05.2021, n. 82/2021, pubblicato sul sito Internet del Ministero del Lavoro in data 27.07.2021, emanato ai sensi dell'art. 1, c. 21 L. 178/2020, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero contributivo.
- **Il Decreto Interministeriale individua la quota del limite di spesa assegnata all'Inps nell'importo di € 1.500 milioni.**

SOGGETTI INTERESSATI

BENEFICIARI

- In base a quanto previsto dal c. 20 dell'art. 1 della L. 178/2020 e dal D.I. 17.05.2021, n. 82/2021, sono beneficiari dell'esonero contributivo i soggetti che risultino iscritti:
 - a) alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
 - b) alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 L. 8.08.1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell'art. 53, c. 1 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR);
 - c) alle Casse professioni autonome disciplinate dal D. Lgs. 509/1994 e dal D. Lgs. 103/1996;
 - d) alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla L. 11.01.2018, n. 3, già collocati in pensione;
 - e) alle Casse professioni autonome disciplinate dal D. Lgs. 509/1994 e dal D. Lgs. 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in pensione.

REQUISITI GENERALI PER I LAVORATORI ISCRITTI ALL'INPS

POSIZIONE AZIENDALE
E ISCRIZIONE
ALLA GESTIONE
PREVIDENZIALE

- Per quanto riguarda gli iscritti alle Gestioni previdenziali Inps, si precisa che l'esonero spetta a favore dei soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31.12.2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l'esonero alla data del 1.01.2021.
- In ogni caso sono destinatari dell'esonero i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale.
- Sono di conseguenza esclusi i soggetti che abbiano avviato l'attività dal 1.01.2021 compreso.

REQUISITI

- I lavoratori autonomi e i liberi professionisti devono possedere i requisiti di seguito elencati.
- Il possesso dei requisiti sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda.
- Oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare, nel modulo di presentazione della domanda, di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non aver superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

• Calo di
fatturato

- **Avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.**
- Il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell'anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.
- Nel caso in cui il soggetto beneficiario dell'esonero svolga l'attività in più studi professionali o in più società, il requisito dovrà essere verificato sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è esercitata in modo prevalente l'attività stessa; mentre, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società, il requisito è verificato sulla sola attività individuale.

- Gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l'attività di amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio in quanto il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall'azienda.

• Reddito
da lavoro

- Avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla Gestione non superiore a € 50.000.
- Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome dell'Inps degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione Separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, trasmessa agli uffici finanziari entro il termine ordinario o entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero.
- Per i soggetti iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche presentata entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi del c. 3 dell'art. 2135 del Codice Civile.

REQUISITI (segue)

- **DURC**
 - Risultare in possesso del requisito della **regolarità contributiva** verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- **Esclusioni**
 - **Contratto di lavoro subordinato**
 - **Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato**, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'art. 13, c. 4, del D. Lgs. 15.06.2015, n. 81.
 - **Titolari di pensione**
 - **Non essere titolari di pensione diretta**, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della L. 12.06.1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui al D. Lgs. 509/1994 e al D. Lgs. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

PERSONALE SANITARIO

- La sussistenza dei requisiti sopra menzionati non è richiesta per il personale sanitario, già in quiescenza, di cui alla L. n. 3/2018 iscritto alla Gestione Separata, che può pertanto accedere al beneficio indipendentemente dal fatto di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2, cc. 5 e 6, del D.I. 17.05.2021.
- Per i professionisti e gli operatori di cui alla L. 3/2018, in quiescenza, il beneficio è previsto nel caso di incarico conferito nel corso del 2020 ai sensi dell'art. 2-bis, c. 5 D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.04.2020, n. 27, e il cui reddito è prodotto ai sensi dell'art. 53, c. 1 del TUIR e dichiarato nel quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi. Pertanto, sono esclusi i soggetti il cui contributo previdenziale alla Gestione Separata è stato assolto direttamente dal committente.

PRECISAZIONI

- Il possesso dei requisiti relativi al calo del fatturato e al limite reddituale percepito per i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e per i lavoratori autonomi in agricoltura, è verificato in capo al titolare della posizione aziendale.
- **Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 un'attività che comporta l'obbligo di iscrizione alle Gestioni speciali dell'AGO e alla Gestione Separata dell'Inps non si applica il requisito relativo all'avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi.**
- La verifica del possesso della regolarità contributiva (DURC) verrà effettuata con riferimento al codice fiscale alfanumerico del titolare/professionista richiedente l'esonero e verificata d'ufficio dagli Enti concedenti a far data dal 1.11.2021.

A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31.10.2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
- I requisiti dell'assenza di titolarità di contratto di lavoro subordinato, con l'esclusione del contratto di lavoro intermittente, e di pensione diretta sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale e devono essere mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell'esonero (anno 2021).

L'esonero non spetterà per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato.
- Sono altresì ritenuti incompatibili con tale misura:
 - .. gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà di cui al D. Lgs. 14.09.2015, n. 148, e l'assegno di esodo di cui all'art. 4 L. 28.06.2012, n. 92;
 - .. l'indennizzo per cessazione di attività commerciale di cui al D. Lgs. 28.03.1996, n. 207;
 - .. gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL;
 - .. le rendite facoltative, nonché l'indennità di cui all'art. 1, c. 179 L. 11.12.2016, n. 232, e successive modificazioni (cosiddetta APE sociale).

L'esonero è invece compatibile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. 222/1984, con l'assegno ordinario di invalidità erogato dagli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D. Lgs. 30.06.1994, n. 509, e al D. Lgs. 10.02.1996, n. 103, nonché con le rendite, dirette e indirette, erogate dall'Inail e con gli assegni e le pensioni sociali.

MISURA DELL'ESONERO

LIMITE MASSIMO

- Il D.I. 17.05.2021, n. 82, all'art. 1, c. 1, specifica che l'esonero parziale spetta nel limite massimo individuale di € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.
- In caso di superamento del limite di spesa, l'Inps provvede a ridurre l'agevolazione individuale in misura proporzionale alla platea dei beneficiari.
- La riduzione avverrà in relazione all'importo dell'esonero potenzialmente autorizzabile, calcolato sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero.

COINCIDENZA
CON PERIODI
DI ATTIVITÀ

- In caso di rapporto di lavoro subordinato o di status di pensionato, l'esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all'esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica.
- Pertanto, in tale casistica verrà riproporzionato l'importo dell'esonero potenzialmente autorizzabile calcolato sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero.
- Poiché la legge dispone che, in caso di esito positivo della richiesta di accesso al beneficio, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in corrispondenza dei periodi contributivi per i quali l'assicurato si avvalga dell'esonero accordato per legge, si procederà al relativo accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto.
- Il riconoscimento pieno dell'accredito ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica è subordinato all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.
- Il periodo relativo all'esonero verrà esposto nell'estratto conto con una specifica nota per evidenziare che lo stesso è accreditato con riserva delle ulteriori attività di verifica dei requisiti di legge non ancora completate (ad esempio, verifica del limite di € 50.000 di reddito).
- Ove, all'esito di detti controlli, emerga l'insussistenza di uno dei requisiti al lavoratore non sarà riconosciuto per intero l'accredito per il periodo oggetto di esonero e si procederà alle consuete attività di recupero per l'importo dell'esonero fruito.
- In tali casi, l'estratto conto sarà aggiornato senza la valutazione dei periodi segnalati con riserva e le prestazioni eventualmente liquidate saranno annullate e riliquidate, oppure revocate ex tunc con il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AUTONOME
DEGLI ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

OGGETTO
DELL'ESONERO

- Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO, l'esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale previsti dalla L. 2.08.1990, n. 233, e si applica sulla contribuzione oggetto della tariffazione annuale di competenza per l'anno 2021, con scadenza entro il 31.12.2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
- Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31.12.2021 e limitatamente agli importi dovuti per l'anno 2021.
- Non è pertanto oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 con scadenza di versamento successiva al 31.12.2021.
- Inoltre, sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, di competenza di annualità pregresse.
- L'esonero spetta per l'importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale dell'AGO e presente nel nucleo aziendale alla data del 1.01.2021.
- Per ciascun lavoratore e collaboratore familiare è previsto il riconoscimento dell'esonero nel limite massimo individuale di € 3.000, riparametrato e applicato su base mensile.

ESERCENTI
ATTIVITÀ
COMMERCIALI

- Limitatamente ai commercianti non obbligati al pagamento del contributo sul reddito minimale, l'esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31.12.2021, calcolati ai sensi dell'art. 1, c. 3, della L. 233/1990, nel limite individuale massimo di € 3.000.
- Il reddito da utilizzare quale base imponibile per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta è quello indicato all'interno del quadro RR, sezione I, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche anno d'imposta 2020.

OGGETTO DELL'ESONERO

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE AUTONOMA DEI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

- Per gli iscritti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, l'esonero ha ad oggetto la contribuzione annuale tariffata con l'emissione 2021, di competenza del medesimo anno con scadenza dei versamenti entro il 31.12.2021, esclusi i premi e la contribuzione dovuti all'Inail, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
 - Sono, pertanto, comprese la I, II e III rata della tariffazione 2021, aventi scadenza ordinaria entro il 31.12.2021, limitatamente alla contribuzione di competenza dell'anno 2021.
 - **Non è pertanto oggetto di esonero la contribuzione di competenza 2021 relativa alla IV rata con scadenza ordinaria 16.01.2022, in quanto successiva al 31.12.2021.**
 - Sono esclusi gli importi, pur compresi nella suddetta tariffazione, ma di competenza di annualità pregresse.
- L'esonero spetta per l'importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile con riferimento ai lavoratori attivi del nucleo aziendale alla data del 1.01.2021.
 - **Per ciascun lavoratore e coadiuvante familiare è previsto il riconoscimento dell'esonero nel limite massimo individuale di € 3.000, riparametrato e applicato su base mensile.**

OGGETTO DELL'ESONERO

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

- Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995 e che dichiarano redditi da lavoro autonomo di cui all'art. 53, c. 1 del TUIR e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, **l'esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l'anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98%.**
 - L'aliquota è data dalla somma:
 - .. della quota di Invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) - pari al 25%;
 - .. dell'aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la tutela della maternità, paternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera;
 - .. dell'aliquota pari allo 0,26% istituita dall'art. 1, c. 398 L. 178/2020 relativa all'ISCRO.
 - **Ne consegue quindi che sono esclusi dal beneficio del provvedimento i soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall'azienda committente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).**
 - Per i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l'anno 2021 e calcolati con aliquota complessiva pari al 24% (IVS).
 - **Sono esclusi, pertanto, i soli professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o titolari di pensione diretta.**
- Anche per i professionisti titolari di rapporto di lavoro subordinato o titolari di pensione diretta l'esonero non spetterà nei mesi di coincidenza con l'attività autonoma che dà titolo all'esonero.

CONTRIBUTI ESONERABILI E REDDITO DA UTILIZZARE

- I contributi oggetto di esonero sono quelli dovuti a titolo di acconto per l'anno di imposta 2021 in scadenza nel medesimo anno e calcolati sul reddito dichiarato per l'anno di imposta 2020 - 1° e 2° acconto - sempre nel limite di € 3.000 massimo individuale.
- Il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti della contribuzione dovuta è quello indicato all'interno del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche anno d'imposta 2020 esposto con il codice 11.
- **Le medesime disposizioni si applicano ai professionisti, e ad altri operatori di cui alla L. 3/2018 in quiescenza, a cui sia stato conferito, nel corso del 2020, l'incarico di cui all'art. 2-bis, c. 5 D.L. 18/2020 e che sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione Separata e alla presentazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione fiscale annuale.**

DOMANDA DI ESONERO

PRESENTAZIONE

- La presentazione della domanda di esonero avverrà attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione Inps.
 - **La pubblicazione dei predetti modelli verrà resa nota con apposito messaggio di prossima pubblicazione.**
 - La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza **entro il giorno 30.09.2021**, come indicato nel Mess. Inps n. 2761 del 29.07.2021.
 - L'esonero deve essere richiesto a un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
 - Pertanto, verrà consentita la registrazione per una sola forma di previdenza gestita dall'Inps e il beneficiario, nella domanda, dovrà dichiarare di non avere presentato ulteriori domande di esonero ai sensi della medesima normativa.
- La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito Internet dell'Inps, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale.

PERCORSI

- Per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi.
1. **Gestione speciale artigiani e commercianti:** Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti > Esonero contributivo art.1, cc. 20-22bis L.178/2020.
 2. **Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri:** Cassetto lavoratori autonomi > comunicazione bidirezionale.
 3. **Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata:** Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020.

VERIFICHE DA PARTE
DEI BENEFICIARI

- I beneficiari potranno verificare l'esito dei controlli e l'accoglimento dell'istanza, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale, alla sezione relativa all'esonero in oggetto.
 - Nel caso in cui le risorse economiche stanziare non siano sufficienti a coprire la totalità delle richieste avanzate, l'Inps autorizza l'esonero riducendo in modo proporzionale l'importo esonerabile a tutta la platea dei beneficiari.
- **Ai contribuenti la cui domanda di esonero ha avuto esito favorevole sarà comunicato l'eventuale importo residuo da versare con le stesse modalità utilizzate per la domanda di esonero.**

INDICAZIONI OPERATIVE

VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PREGRESSA E FUTURA

- **I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell'esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 6.08.2021** (data di pubblicazione della Circ. Inps n. 124/2021), fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili ai sensi dell'art. 116, c. 8, lett. a), della L. 23.12.2000, n. 388, dalle rispettive date di scadenza legale di versamento.
- Sono confermati i termini di versamento degli importi dovuti a titolo di contributi riferiti ad annualità pregresse presenti nella tariffazione 2021 dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi in agricoltura.
 - La contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all'Inps entro il 31.12.2021 in relazione all'importo dell'agevolazione effettivamente spettante all'interessato.

VERIFICHE INPS

- L'Istituto effettuerà le verifiche d'ufficio in merito alla sussistenza dei requisiti.
- In particolare, verranno effettuati preliminarmente i controlli relativi all'assenza di contratto di lavoro subordinato e di titolarità di pensione, i cui esiti verranno comunicati tramite il Cassetto previdenziale agli interessati, e sarà altresì comunicato l'importo massimo accordato tenendo conto anche delle risorse complessivamente disponibili per le Gestioni dell'Istituto.
- L'Inps comunicherà l'importo complessivamente spettante a ogni richiedente, tenendo conto dei soggetti attivi, dei mesi di attività e della contribuzione potenzialmente esonerabile in considerazione delle domande ricevute entro la data del 30.09.2021.
- Nel caso in cui l'ammontare della contribuzione dovuta per l'anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell'importo rideterminato dovesse eccedere l'importo dell'esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. In tal caso, non saranno dovuti sanzioni civili e interessi.
- **Nel caso di cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva alla data del 30.09.2021 o comunicate successivamente a tale data, l'Inps procederà a una rideterminazione dell'ammontare dell'esonero e il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa, senza sanzioni civili e interessi.**
- L'Inps trasmette agli Enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza l'elenco dei soggetti che hanno presentato istanza di esonero per ricevere le informazioni necessarie a effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.

RIDETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE

- Appena saranno disponibili i dati dei rapporti di lavoro subordinato per l'intero anno 2021, l'Inps procederà a una rideterminazione dell'ammontare dell'esonero anche nel caso di rapporti di lavoro subordinato o di status di pensionato non coincidenti con tutto il periodo dell'esonero.
 - Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'importo dell'esonero rideterminato, la differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili.
 - **Le modalità dei controlli aventi ad oggetto il limite reddituale e il calo di fatturato o dei corrispettivi saranno definite tra l'Inps e l'Agenzia delle Entrate.**
 - I controlli verranno effettuati nel rispetto dei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente.

INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- I beneficiari dell'esonero, liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'Inps e gli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO degli artigiani ed esercenti attività commerciali, dichiareranno nel quadro RR, sezioni I e II, della dichiarazione dei redditi Persone fisiche i contributi oggetto di esonero.

RECUPERO DEGLI IMPORTI FRUITI

- Come previsto al c. 8 dell'art. 2 del D.I. 17.05.2021, qualora a seguito dei controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al beneficiario, **l'Inps procederà al recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti, con aggravio delle sanzioni civili** calcolate ai sensi dell'art. 116, c. 8, lett. a) L. 388/2000 a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti, nonché al recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione o di altra prestazione previdenziale.